



## **Titolo**

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONI PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA – SOCIETÀ - SANZIONE TIPICA – VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO CINQUE PUNTI DI PENALIZZAZIONE PER CIASCUN INCONTRO - CONSEGUENZE ABNORMI - LESIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ -INAPPLICABILITÀ

## **Descrizione**

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, il problema dei criteri di esercizio della discrezionalità del giudice nella scelta della misura della sanzione si pone anzitutto con riguardo alla penalizzazione di uno o più punti in classifica che, per consolidato indirizzo della giurisprudenza endo ed esofederale, rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli necessari (tesseramento, assenza di squalifiche, età prescritta, ecc.). Diversamente da quanto riguarda la sanzione della perdita della gara, cui è dedicato l'art. 10 C.G.S., nel Codice i presupposti della penalizzazione sono definiti solo episodicamente (ad es. art. 10, commi 2 e 9, e art. 11, comma 2). Proprio perché la sanzione ha un effetto esterno diretto e immediato, in quanto potenzialmente incide sulla classifica e sull'esito dei campionati, è necessario perciò che il giudice valuti con prudenza il singolo caso concreto sulla scorta dei precedenti e del sistema. Quanto ai precedenti, non appare decisiva la giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport, che ha sancito principi non omogenei, in un caso reputando congrua la misura di un punto di penalizzazione per gara (Coll. gar. sport, Sez. II, n. 14/2015), nell'altro enunciando un criterio complesso (numero dei punti ottenibili con la vittoria nella medesima gara con la sanzione aggiuntiva di ulteriori due punti) tali da condurre all'applicazione di cinque punti di penalizzazione per ciascun incontro, e motivando tale conclusione con un richiamo ai "più consolidati indici della giustizia federale" (Coll. gar. sport, SS. UU., n. 24/2015). Questo secondo criterio non potrebbe comunque valere allorché il suo coerente utilizzo, in ragione del numero degli incontri viziati dall'illecito, porterebbe a conseguenze abnormi e all'evidente lesione di quel principio di proporzionalità che - a tutela di esigenze di civiltà giuridica - deve presidiare anche l'esercizio del potere discrezionale nell'applicazione della sanzione disciplinare. Corollario di tale principio è il c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 67/CFA/2022-2023/G

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 10, commi 2 e 9; art. 11, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0067 CFA del 10 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale)**